

TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Penale

Linee guida per l'applicazione dei parametri di cui al D.M. 55 del 10.03.2014 nei casi di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria dei compensi professionali ai difensori.

Ambito di applicazione.

Le linee guida costituiranno punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/02), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR 115/02), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 DPR 115/02). Le seguenti linee guida, adottate per ricomprendere le liquidazioni dei difensori di ufficio di imputati insolventi nonché per adeguare i parametri ad altri protocolli successivamente adottati da altri uffici giudiziari del Distretto, sostituiscono quelle adottate con il protocollo sottoscritto in data 17.7.2014, ed hanno efficacia dalla data di sottoscrizione.

Criteri adottati.

L'adozione di linee guida ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, anche numerici, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato. Come previsto dal comma 3 dell'art. 12 del D.M. 55/2014 il compenso è liquidato per fasi.

Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute.

I compensi previsti per le singole fasi saranno ovviamente liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività – come esemplificate nel citato art. 12 D.M. 55/14 – ad esse riconducibili.

Le linee guida prevedono, per la fase dibattimentale, due tipologie di processi:

- **Tabella 1:** processi di semplice e rapida definizione con concentrazione dell'attività in massimo tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore);
- **Tabella 2:** processi mediamente complessi che si protraggano per più di tre udienze (comprese quelle di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore).

All'interno di ciascuna tipologia di processi (tabelle 1 e 2), al fine di adeguare la liquidazione alla "*natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni*" (art. 12 comma 1 D.M. 55/14) vengono individuate ulteriori sottocategorie: processi trattati dal collegio e dal giudice

monocratico e, all'interno di tale ultima categoria, processi introdotti con citazione diretta e processi per i quali è prevista l'udienza preliminare.

A questi si aggiungono, sempre nell'ambito delle singole tabelle, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi ed i procedimenti speciali, per i quali è prevista una liquidazione forfettaria.

Per quanto attiene ai processi in fase di indagini preliminari e di udienza preliminari è stata prevista un'unica ipotesi di liquidazione per l'udienza preliminare, alla quale si aggiungono, non diversamente per quanto stabilito per la fase dibattimentale, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi, procedimenti speciali e fase cautelare per i quali è prevista una liquidazione forfettaria.

Tutti gli importi concordati tengono conto dei parametri fissati dal D.M. 55/14 e della riduzione di cui all'art. 106 bis DPR 115/02 il quale prevede che "gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo".

I compensi concordati sono, soprattutto per le ipotesi di minore complessità, inferiori ai minimi indicati nel D.M. 55/14 tenuto conto della non vincolatività dei parametri in base al D.L. n. 223/06 convertito in legge n. 248/06, che ha abrogato il principio di obbligatorietà delle tariffe fisse o minime per le attività libero professionali ed intellettuali, come ribadito nel successivo D.L. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012 e nella relazione governativa che ha accompagnato il D.M. 55/14.

Le parti concordano che, in ipotesi di difesa congiunta di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso sarà aumentato nella misura del 20% per ciascun soggetto fino ad un massimo di dieci e del 5% oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2 D.M. 55/14 le parti concordano nel fissare la percentuale per i rimborso a titolo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

1. Continuità della difesa di ufficio.

Il Giudice nominerà, nelle diverse udienze, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p., in deroga ai turni di reperibilità stabiliti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, lo stesso difensore – qualora sia presente personalmente – designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. in precedenza, essendo in tal modo assicurata una difesa effettiva all'imputato e non ostando in tale senso il dato normativo (art. 97, comma 4, c.p.p.).

2. Modalità di liquidazione.

I difensori depositano in cancelleria l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato utilizzando il modello allegato al presente protocollo.

I criteri espressi nelle linee guida saranno applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.

Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza, unitamente a copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero della documentazione che attesta la irreperibilità anche di fatto

dell'assistito, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.

Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità che allegnerà in copia.

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza.

La liquidazione sarà differita per il tempo strettamente necessario soltanto qualora, alla presentazione dell'istanza, il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli uffici tempestivamente interpellati (anagrafe, DAP, consolati), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato insolvente, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione di documentazione, non appena divenuta disponibile, di avere inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito e/o le procedure esecutive finalizzate al recupero del credito, così come previsto dal successivo punto n. 2.

3. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI UFFICIO – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

A) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO RESIDENTE NELLO STATO:

- Parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;
- Pignoramento mobiliare negativo ovvero, qualora risulti in atti, lo svolgimento dell'attività lavorativa o l'esistenza di crediti, pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo;
- Visura nominativa presso il PRA e l'Agenzia del Territorio.

B) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO O TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO:

- Stessa documentazione indicata per il punto A.
- Attestazione del consolato o dell'ambasciata dello stato di provenienza da cui risulti che l'assistito non sia titolare di proprietà immobiliari o altri redditi percepiti all'estero (*in questo caso il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora il difensore provi di avere inoltrato tale richiesta e questa non sia pervenuta nei successivi sessanta giorni*).

C) Persona difesa: CITTADINO ITALIANO DI FATTO IRREPERIBILE:

- Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo Studio Legale del Difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;
- verifica anagrafica aggiornata negativa;

- certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.
- D) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO COMPIUTAMENTE IDENTIFICATO, NON RESIDENTE IN ITALIA E DI FATTO IRREPERIBILE DI CUI NON SI CONOSCA LA RESIDENZA ALL'ESTERO.
 - Parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo Studio Legale del Difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;
 - verifica anagrafica aggiornata negativa;
 - certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.
- E) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO SEDICENTE, SENZA FISSA DIMORA, DI FATTO IRREPERIBILE.
 - certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.
 - In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo Studio Legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito.
 - In caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo Studio Legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa;
- F) Persona difesa: CITTADINO STRANIERO DI CUI SI CONOSCE LA RESIDENZA ALL'ESTERO:
 - parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;
 - atto di recupero negativo.

TABELLA 1

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi introdotti con citazione diretta (definizione da una a tre udienze) - € 820.

Fase di studio	€ 150
Fase introduttiva	€ 120
Fase istruttoria	€ 250
Fase decisoria	€ 300

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi provenienti da udienza preliminare (definizione in tre udienze) - € 1000.

Fase di studio	€ 200
Fase introduttiva	€ 150
Fase istruttoria	€ 300

Fase decisoria € 350

TRIBUNALE COLLEGIALE (definizione in tre udienze) - € 1270.

Fase di studio € 200

Fase introduttiva € 220

Fase istruttoria € 400

Fase decisoria € 450

TABELLA 2

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi introdotti con citazione diretta (definizione in più di tre udienze) - € 1220.

Fase di studio € 250

Fase introduttiva € 220

Fase istruttoria € 350

Fase decisoria € 400

TRIBUNALE MONOCRATICO – processi provenienti da udienza preliminare (definizione in più di tre udienze) - € 1350.

Fase di studio € 250

Fase introduttiva € 250

Fase istruttoria € 400

Fase decisoria € 450

TRIBUNALE COLLEGIALE (definizione in più di tre udienze) – € 1900.

Fase di studio € 300

Fase introduttiva € 350

Fase istruttoria € 600

Fase decisoria € 650

IPOTESI SPECIALI

- Definizione del processo con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. o con oblazione: € 450.
- Definizione del processo con rito abbreviato: € 600.
- Definizione del processo con rito abbreviato condizionato: € 750.
- Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa: € 400
- Incidente di esecuzione d'ufficio: € 250.
- Procedimento per applicazione misure di prevenzione personali e patrimoniali: € 700 (fasi. Studio € 150, istruttoria € 200, decisoria € 350);
- Messa alla prova: € 600 (fasi: studio € 180, introduttiva € 300, decisoria € 120).

Fase “cautelari personali”

- Udienza di convalida di arresto: € 250;
- Udienza di convalida di arresto ed attività defensionale conseguente ad applicazione di misura cautelare: € 400;
- Attività defensionale conseguente ad applicazione di misura cautelare in fase diversa (istanze di revoca, ecc.): € 150,00;
- Impugnazione misura cautelare personale: € 600.

Fase “cautelari reali” (impugnazione): € 650.

- Studio € 150
- Introduttiva € 200
- Decisoria € 300

Indagini difensive (processi introdotti con citazione diretta)

- Studio: € 180
- Istruttoria : € 300

SEZIONE GIP / GUP

UDIENZA PRELIMINARE. € 1100.

Fase studio	€ 250
Fase introduttiva	€ 200
Fase istruttoria	€ 300
Fase decisoria	€ 350

IPOTESI SPECIALI

- **Definizione del processo con applicazione pena in udienza camerale:**

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: € 650.
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna: € 450.

- **Definizione procedimento con rito abbreviato:**

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: € 750,00.
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna: € 500.

- **Definizione con rito abbreviato condizionato:**

- reati da udienza preliminare o da immediato ex art. 453 c.p.p.: € 1.000.
- reati ex art. 550 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna: € 650.

Fase “cautelari personali”

- Udienza di convalida di arresto: € 250;
- Udienza di convalida di arresto ed attività defensionale conseguente ad applicazione di misura cautelare: € 400;
- Udienza camerale per interrogatorio di garanzia ed attività defensionale collegata alla misura cautelare € 300;
- Attività defensionale conseguente ad applicazione di misura cautelare da parte di altra autorità dichiaratasi incompetente (istanze di revoca, ecc.): € 150,00;
- Impugnazione misura cautelare personale: € 600.

Fase “cautelari reali”

- Studio € 80
- Introduttiva € 180

Procedimenti camerale

- Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa: € 400.
- Incidente di esecuzione d’ufficio con udienza camerale senza ricorso della difesa: € 250.
- Udienza camerale ex art. 409 c.p.p.:
 - studio € 120
 - introduttiva € 250
 - decisoria € 200

Indagini difensive

- Studio: € 180
- Istruttoria: € 300

SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI DI UFFICIO PER IL RECUPERO DEI COMPENSI

Preso atto del contrasto giurisprudenziale in ordine al riconoscimento al difensore di ufficio dei compensi per attività di recupero del credito professionale (per tutte Cass. sez. IV 46741/07 in senso contrario e Cass.

sez. III 37406/07 in senso favorevole) ed anche al fine di ridurre il contenzioso, le parti concordano una liquidazione forfettaria delle spese sostenute per la procedura di tentato recupero del credito,

Tale liquidazione forfettaria, comprensiva di compensi e spese, in linea con i parametri medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione e nella considerazione dello scarto tra i compensi riconosciuti in sede giudiziali e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), viene fissata nella misura di € 300,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore) ed € 100,00 per la fase successiva.

COMMISSIONE PERMANENTE

E' costituita una Commissione Permanente così composta:

- un Giudice rappresentante dell'ufficio dibattimento;
- un Giudice rappresentante dell'ufficio G.I.P.;
- un Avvocato designato dall'Ordine degli Avvocati;
- un Avvocato designato dalla Camera Penale;
- un Avvocato designato dall'AIGA;
- un Avvocato designato dall'Associazione Difensori di Ufficio;

che si dovrà riunire su richiesta anche di uno solo dei componenti per verificare l'attuazione delle presenti linee guida, raccogliere osservazioni e/o proposte di modifica.

Pescara, 14 APR 2016

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente AIGA

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente Ass. Difensori d'Ufficio

Segretario Osservatorio Sistemico - ex Malta

ANT PE

Presidente DIAF - Abruzzo
Av. Humblefrancini

IL PRES. OSSERVATORIO SOL DIRITTO
DI FAMIGLIA (SEZ. PE)
VITTORIO IONINS
Vignone

- che si impegna a comunicare, nei prescritti termini di legge, le eventuali variazioni di reddito rilevanti per la concessione del beneficio.

Tutto quanto precede l'istante nomina difensore di fiducia l'avv. _____ del foro di _____, chiedendo che le sole comunicazioni relative alla presente istanza vengano effettuate presso il suo studio in _____, Via _____ n. _____, e

CHIEDE

che codesto Ill.mo Giudice voglia ammettere l'istante al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento summenzionato.

Pescara, _____

Per autentica

Avv. _____